

Alessi Spa rende noto che la Corte d'Appello di Francoforte il 19.5.2010 (Nr. Atto I ZR 71/08), con sentenza recentemente confermata dal Bundesgerichtshof del 27.3.2008 (Nr. Atto 6 U 77/07), ha rigettato l'appello proposto da Koziol ideas für friends GmbH e ha statuito che:

nella causa

Alessi S.p.a., rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Dr. Alberto Alessi, Via Privata Alessi 6, I 28023 Crusinallo (VB)

Attrice ed appellante

Difensore e rappresentante processuale:
Studio Legale Taylor Wessing, Senckenberganlage 20-22, 60325 Francoforte sul Meno;

contro

Koziol "ideas für friends" GmbH, rappresentata dai propri Amministratori e Legali rappresentanti
Stephan Koziol e Thorsten Mustermann, Werner-von.Siemens-Strasse 90, 64711 Erbach/Odw.,

Convenuta ed appellata

Difensore e rappresentante processuale:
Avvocato Hans-Joachim Chambosse, Bockenheimer, Landstrasse 54, 60323 Francoforte;

La sesta Sezione Civile della Corte d'Appello di Francoforte sul Meno, nelle persone del Presidente della Corte d'Appello Vorbusch, del Giudice della Corte d'Appello Dr.ssa Meckel e del Giudice della Corte d'Appello Dr. Schmidt, in seguito alla discussione orale del 27 Marzo 2007, ha deciso che:

- I. La sentenza della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Francoforte Sul Meno del 14.3.2007 viene riformata.
- II. La convenuta viene condannata, per ogni eventuale singola violazione dell'obbligo di cessare di produrre e/o di far produrre e/o offrire professionalmente e/o far offrire, immettere sul mercato e/o far immettere sul mercato, importare e/o far importare, come pure possedere per i predetti scopi, sottopiatti come quello raffigurato, in qualsiasi colore, al pagamento di una sanzione amministrativa fino ad € 250.000,00 -, ovvero in alternativa all'arresto fino a 6 mesi, o fino a due anni in caso di recidiva, da eseguirsi a carico di uno degli amministratori della convenuta.
- III. Viene stabilito che la convenuta è obbligata a risarcire all'attrice tutti i danni arrecati ed arrecandi a questa causa dalle attività di cui al capo II.
La convenuta viene condannata a dare conto del fatturato realizzato con le attività di cui al capo II e ciò attraverso la presentazione di una distinta ordinata, che contenga i dati, le quantità ed i prezzi delle forniture, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti professionali, come pure i costi di produzione, i costi di distribuzione e la quota di costi generali per gli oggetti forniti.
- IV. I costi della causa sono a carico della convenuta.

.....

Vorbusch
Presidente della Corte di Appello

Dr. Meckel
Giudice della Corte di Appello

Dr. Schmidt
Giudice della Corte di Appello